

STATUTO DELL'ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI

Art. 1 – ORGANISMO

1. E' costituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 128-*undecies*, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB"), un Organismo avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, denominato "Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" - in breve "OAM" (di seguito "Organismo").
2. Assumono la qualità di associati i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
3. Gli associati apportano al patrimonio dell'Organismo fondi pari a Euro 15.000,00 (quindicimila) cadauno: tali apporti vengono effettuati mediante versamento di assegni circolari intestati a "Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" ovvero a "OAM".
4. L'Organismo ha sede in Roma, Piazza Borghese, n. 3 e ha durata illimitata. Possono essere istituite sedi secondarie sul territorio nazionale.
5. L'Organismo è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-*terdecies* TUB.
6. Il Comitato di gestione cura il mantenimento dell'iscrizione dell'Organismo nel registro delle persone giuridiche secondo le norme vigenti.

Art. 2 – SCOPO

1. Scopo dell'Organismo è provvedere alla tenuta e alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 128-*quater* TUB, dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128-*sexies* TUB, del registro dei cambiavalute previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito anche "decreto"), nonché esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
2. L'Organismo può svolgere inoltre ogni altra attività strumentale o connessa che risulti necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sopra indicato.
3. L'Organismo non ha fini di lucro.
4. E' vietata la distribuzione agli associati di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organismo.

Art. 3 – ASSOCIATI

1. Possono partecipare all'Organismo le associazioni o federazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie di soggetti di seguito specificate operanti sul territorio italiano:

- A. le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento (di seguito denominati "Intermediari");
- B. agenti in attività finanziaria (di seguito denominati "Agenti"), mediatori creditizi (di seguito denominati "Mediatori") e gli esercenti l'attività professionale di cambiavalute (di seguito denominati "Cambiavalute").

2. Decorso un anno dall'istituzione degli elenchi degli Agenti e dei Mediatori a norma degli artt. 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, del TUB, potranno acquisire o mantenere la qualità di associato all'Organismo esclusivamente le associazioni o federazioni che posseggano i seguenti requisiti di rappresentatività:

- a. le associazioni e federazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera A dovranno dimostrare - secondo le modalità previste dal regolamento interno- di rappresentare almeno 20 (venti) iscritti negli albi o elenchi previsti per le rispettive categorie;
- b. le associazioni e federazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera B dovranno dimostrare - secondo le modalità previste dal regolamento - di rappresentare almeno il 10% (dieci per cento) degli iscritti in uno dei due elenchi tenuti dall'Organismo ovvero di rappresentare più soggetti iscritti in uno degli elenchi tenuti dall'Organismo per i quali operino complessivamente almeno 250 (duecentocinquanta) dipendenti o collaboratori ai sensi dell'art. 128-*novies* TUB.

3. Il comitato di gestione verifica annualmente, secondo le modalità definite dal regolamento interno, la permanenza dei requisiti di rappresentatività previsti dal comma precedente e riferisce alla prima assemblea utile gli esiti delle verifiche effettuate, proponendo all'assemblea l'esclusione degli associati che abbiano perduto i suddetti requisiti.

4. La richiesta di adesione all'Organismo è presentata dagli interessati secondo le modalità previste dal regolamento interno: la richiesta è accolta dal comitato di gestione al ricorrere dei requisiti di rappresentatività previsti dal comma 2°.

5. Al momento dell'adesione gli associati sono tenuti a indicare l'indirizzo postale e di posta elettronica certificata da utilizzarsi per l'invio di comunicazioni da parte dell'Organismo e dei

suoi organi.

6. Il mutamento degli indirizzi forniti dall'associato deve essere comunicato all'Organismo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo oam@pec.organismo-am.it. In mancanza di tale comunicazione, ogni avviso o comunicazione inviati dall'Organismo all'indirizzo originariamente indicato si intenderanno regolarmente ricevuti dall'associato.

7. Entro il 30 dicembre di ogni anno il comitato di gestione determina la quota che dovrà essere versata dai soggetti che richiedano di poter aderire all'Organismo nell'anno successivo.

8. Agli associati non possono essere richiesti contributi ulteriori rispetto a quelli versati al momento dell'adesione all'Organismo.

9. Gli associati si impegnano a osservare il presente statuto e a collaborare per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Organismo.

10. La partecipazione all'Organismo è attestata dall'iscrizione in un apposito libro associati tenuto presso la sede dell'Organismo ed è comunque pubblicata nelle forme previste dal regolamento interno.

11. Il libro associati indica la categoria alla quale appartiene l'associato anche ai fini previsti dall'art. 6, comma 11.

11-bis. Ciascun associato deve comunicare tempestivamente ogni mutamento relativamente alla categoria di rappresentanza alla quale appartiene in via prevalente.

Il comitato di gestione verifica tale adempimento e conseguentemente la corretta attribuzione di categoria nel libro associati di cui al punto precedente, modificandone, ove necessario, la relativa appartenenza.

12. La qualità di associato si perde:

- a) per cessazione dell'attività dell'associato;
- b) per provvedimento di esclusione;
- c) per recesso.

13. L'esclusione può essere disposta per gravi inadempimenti dell'associato agli obblighi statutari ovvero qualora l'associato abbia posto in essere comportamenti incompatibili con le finalità dell'Organismo quali risultano dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari.

14. L'esclusione è altresì disposta in caso di perdita dei requisiti richiesti dal presente articolo e dalle altre norme dello statuto.

15. L'esclusione è pronunciata dall'assemblea, su proposta del comitato di gestione, con

delibera motivata e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata.

16. Il recesso dall'Organismo può essere effettuato con preavviso di 60 (sessanta) giorni mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

17. L'uscita dall'Organismo per qualunque motivo non dà alcun diritto al rimborso dei contributi versati né sul patrimonio dell'Organismo.

18. Gli associati nonché i soggetti iscritti negli elenchi e registri possono utilizzare la denominazione dell'Organismo esclusivamente per comunicare la propria qualità di associato o iscritto.

Art. 4 - ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2 TUB, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione.

2. L'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti previsti dall'art. 20, commi 1, 1-*bis* e *ter* del decreto e svolge le altre funzioni previste dalla legge secondo le modalità eventualmente definite dallo statuto, dal regolamento interno e dalle altre disposizioni aventi rilevanza esterna.

2-*bis*. L'Organismo può, nell'ambito delle materie attinenti alle proprie attività istituzionali, conferire borse di studio e contributi economici finalizzati a finanziare e promuovere corsi di alta formazione, la didattica, la ricerca e l'apprendimento.

3. Il regolamento interno e le altre disposizioni aventi rilevanza esterna sono approvate e aggiornate dal Comitato di Gestione.

4. Lo statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea da adottarsi necessariamente su proposta del comitato di gestione.

5. Le modifiche dello statuto e del regolamento interno devono in ogni caso essere approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.

6 L'Organismo può istituire sezioni territoriali, tenendo in considerazione il numero e la distribuzione geografica degli iscritti al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'azione dell'Organismo medesimo.

Art. 5 – ORGANI

1. Sono organi dell'Organismo:

- l'assemblea;
- il comitato di gestione;
- il presidente;
- il direttore generale;
- il collegio sindacale.

Art. 6 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del comitato di gestione più anziano per carica o in subordine per età.

2. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con preavviso di almeno sette giorni.

3. L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea stessa.

5. Gli associati possono intervenire all'assemblea anche per delega, a mezzo di un solo rappresentante.

6. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità delle deleghe eventualmente attribuite dagli associati per la partecipazione all'assemblea e nomina un segretario tra i presenti.

7. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o in audioconferenza: in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea.

8. Sono comunque valide le assemblee cui, pur in assenza della convocazione, partecipino tutti i componenti del comitato di gestione e del collegio sindacale e tutti gli associati.

9. Salva diversa previsione dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

10. Salva diversa previsione dello statuto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

11. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti dell'assemblea.

12. Gli associati intervenuti in assemblea hanno diritto a un numero di voti determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50% (cinquanta per cento) dei voti spetta agli associati di cui all'art. 3, comma 1, lettera

A. A ciascuno dei soggetti previsti dalla presente lettera spetta un eguale numero di voti;

b) il 50% dei voti spetta agli associati di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, secondo la seguente ripartizione:

b.1 spetta complessivamente il 25% (venticinque per cento) dei voti in assemblea agli associati che dimostrino di rappresentare tanti iscritti negli elenchi che, in proprio o cumulativamente con i loro dipendenti collaboratori preposti ai rapporti con il pubblico, ammontino ad almeno 500 soggetti. A ciascuno degli associati previsti dal presente punto spetta un eguale numero di voti;

b.2 a tutti gli altri associati di cui all'art. 3 comma 1 lettera B spetta il restante 25% dei voti in assemblea. A ciascuno degli associati previsti dal presente punto spetta un eguale numero di voti.

In deroga a quanto previsto dalla presente clausola, a ciascuno degli associati di cui all'art. 3, comma 1, lett. B, spetta un eguale numero di voti nei seguenti casi:

- quando non siano presenti in assemblea associati appartenenti alla categoria prevista dal punto b.1;
- quando non siano presenti in assemblea associati appartenenti alla categoria prevista dal punto b.2;
- quando gli associati appartenenti alla categoria b.1 siano presenti in numero superiore a quelli appartenenti alla categoria b.2;
- per tutte le assemblee celebrate fino al quarto mese successivo all'istituzione degli elenchi tenuti dall'Organismo a norma degli art. 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, TUB.

13. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per gli adempimenti statutari e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta congiuntamente da

almeno la metà degli associati.

14. L'assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo unitamente al rendiconto finanziario della gestione;
- b) approva, su proposta del comitato di gestione, le proposte di modifica dello statuto da sottoporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la successiva approvazione;
- c) delibera in ordine all'esclusione degli associati dall'Organismo su proposta del comitato di gestione o di almeno un terzo degli associati;
- d) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 7 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Salva diversa previsione legislativa, i componenti del comitato di gestione, tra cui il presidente, sono eletti dall'assemblea.
2. I componenti del comitato di gestione restano in carica tre anni, sono rieleggibili al massimo per due ulteriori mandati e sono revocabili solo per giusta causa.

Art. 8 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. I componenti del comitato di gestione devono essere scelti tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.
2. In particolare ai fini della valutazione dei requisiti di competenza in materia bancaria e finanziaria rilevano gli incarichi ricoperti, le eventuali docenze in discipline giuridiche, economiche e finanziarie e le pubblicazioni nelle relative materie.
3. Per quanto attiene al requisito dell'indipendenza, all'atto della nomina i componenti devono dismettere incarichi o rapporti, anche soltanto di natura patrimoniale:
 - con le associazioni di categoria di Agenti, Mediatori o Intermediari;
 - con Agenti o Mediatori iscritti negli elenchi tenuti dall'Organismo;
 - con Intermediari, limitatamente alle attività che possano riguardare i rapporti con soggetti iscritti negli elenchi tenuti dall'Organismo.
4. I componenti del comitato di gestione, se iscritti negli elenchi tenuti dall'Organismo, devono inoltre chiedere la cancellazione.
5. Non possono essere nominati coloro che abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado,

affinità entro il secondo grado e coniugio con chi ricopre ruoli direttivi o di controllo all'interno delle associazioni di categoria o di Agenti e Mediatori, né i dipendenti e gli ex dipendenti della Banca d'Italia o dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

6. Non possono essere nominati coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

6-bis. Non possono essere altresì nominati coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal precedente comma 6, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 6, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

6-ter. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste nei commi 6 e *6-bis* è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

6-quater. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 6, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma *6-bis*, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

7. Al fine di valutare l'integrità dei componenti del comitato di gestione possono rilevare, tenuto conto della specifica rilevanza e attinenza con le funzioni svolte, anche le sanzioni amministrative irrogate in materia bancaria e finanziaria, antiriciclaggio, trasparenza e usura.

8. [...] – Soppeso -

9. Ogni componente del comitato di gestione è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal presente articolo al comitato di gestione.

Art. 9 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il comitato di gestione è convocato dal presidente o da almeno due dei suoi componenti ogni qualvolta il presidente o i componenti ne ravvisino la necessità. E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del comitato più anziano per carica o in subordine per età.

2. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, salvo che il regolamento interno richieda per l'adozione di determinati atti la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi presiede la riunione.

4. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o in audioconferenza: in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il presidente o il facente funzioni.

5. Alle riunioni del comitato di gestione partecipa il direttore generale che ha facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri senza peraltro diritto di voto.

6. Il comitato di gestione nomina un segretario fra i presenti.

7. Le deliberazioni del comitato di gestione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10 - POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel modo migliore gli scopi dell'Organismo.

2. In particolare il comitato di gestione:

- a) propone all'assemblea le modifiche allo statuto;
- b) approva su proposta del direttore generale il regolamento interno e le altre disposizioni aventi rilevanza esterna ed eventuali loro modifiche;
- c) determina i contributi e le altre somme dovute a carico dei soggetti indicati dall'art. 20, commi 1, 1-*bis* e *ter* del decreto;
- d) determina la quota associativa a carico dei soggetti che chiedano di aderire all'Organismo;
- e) delibera sul bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione che mette a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea che deve approvarli, unitamente a una relazione sull'attività svolta;
- f) nomina il direttore generale, ne determina i poteri e adotta ogni provvedimento inerente la sua carica;
- g) adotta i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione negli elenchi secondo quanto previsto dal regolamento interno e dalle relative disposizioni attuative;
- h) adotta i provvedimenti a carico degli iscritti negli elenchi secondo quanto previsto dal regolamento interno e dalle relative disposizioni attuative;
- i) adotta i provvedimenti di verifica dei requisiti dei soggetti che richiedano di assumere la qualità di associati e delibera in merito a tali richieste;
- j) indice con cadenza almeno annuale l'esame previsto dall'art. 24 del decreto e ne determina i contenuti;
- k) approva il programma annuale delle attività di controllo e il piano annuale delle verifiche ispettive proposto dal direttore generale.

3. Le competenze di cui al comma precedente non possono essere delegate ad altri organi ad eccezione dell'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g).

4. Non possono, altresì, essere delegate le ulteriori attività di competenza esclusiva del comitato di gestione espressamente previste come tali dal regolamento interno.

5. Il comitato di gestione può delegare, salvo quanto sopra previsto, il compimento di atti e attività di propria competenza al presidente ovvero al direttore generale.

6. In ogni caso il comitato di gestione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

1. Spetta al presidente o, in sua assenza o impedimento temporaneo, al componente del comitato di gestione più anziano per carica o in subordine per età, oltre agli altri poteri previsti dal presente statuto e dal regolamento interno, la rappresentanza dell'Organismo di fronte a terzi e in giudizio che può essere conferita a dirigenti o quadri dell'Organismo in via continuativa o a terzi per singole fattispecie.

Art. 12 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e da due sindaci supplenti eletti, salva diversa previsione legislativa, dall'assemblea secondo le previsioni del regolamento interno.

2. I componenti del collegio sindacale devono essere eletti fra persone di adeguata professionalità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, commi 6 e 6-bis, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 8, commi 3, 4 e 5 e all'art. 2399, comma 1, del Codice Civile. Si applica l'art. 8, commi 6-ter e 6-quater.

3. I componenti del collegio sindacale restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per il primo triennio i componenti del collegio sindacale sono eletti entro tre mesi dalla costituzione dell'Organismo.

4. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il venir meno dei requisiti sopra indicati comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale è convocato dal presidente del collegio stesso ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità nonché su richiesta motivata di ciascuno degli altri membri,

contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

2. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio del presidente del collegio sindacale, questi è temporaneamente sostituito, come sindaco, dal sindaco supplente più anziano in ordine di età. La carica del presidente del collegio viene assunta da quello dei tre sindaci effettivi più anziano per carica o, in subordine, per età.

L'Assemblea successiva procederà alla nomina del nuovo presidente.

3. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza durante il triennio di uno dei due membri effettivi, questi è temporaneamente sostituito dal membro supplente. La successiva Assemblea provvederà alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

4. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

5. I vecchi e nuovi membri effettivi e supplenti scadono contemporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri.

Art. 14 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo e vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, di regolamenti e dello statuto; a tal fine può richiedere ai componenti del comitato di gestione e al direttore generale notizie sull'attività dell'Organismo e partecipa alle assemblee.

2. Il presidente del collegio sindacale riferisce ogni semestre al comitato di gestione sui risultati dell'attività di controllo svolta e segnala senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Banca d'Italia tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.

Art. 14-bis - CONTROLLO CONTABILE

1. In deroga a quanto previsto al punto 1 dell'art. 14, il controllo contabile sull'attività dell'Organismo può essere attribuito ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 15 - DIRETTORE GENERALE

1. Il comitato di gestione nomina un direttore generale, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 8, determinandone il trattamento giuridico/economico.
2. Il direttore generale partecipa al comitato di gestione con facoltà di formulare proposte di delibera ed esprimere pareri in ordine alle attività dell'organismo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato di gestione, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione da sottoporre tempestivamente al collegio sindacale e al comitato di gestione, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.
3. Esercita, compiendo i relativi atti, gli ulteriori poteri che gli siano stati delegati dal comitato di gestione.

Art. 15-bis – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. Il comitato di gestione e il collegio sindacale accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli artt. 8 e 12. Il Comitato di gestione accerta i requisiti del Direttore generale di cui all'art. 15.
2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal comitato di gestione o dal collegio sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 è trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia.
4. Al verificarsi delle cause di cui al comma 6-*quater* dell'art. 8, la sospensione è dichiarata dal comitato di gestione o dal collegio sindacale con le modalità indicate al comma 2.

Art. 16 – COMPENSI

1. Ai componenti del comitato di gestione e del collegio sindacale spetta un compenso determinato dall'assemblea, in modo da tener conto della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico e da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.

2. Spetta altresì ai componenti del comitato di gestione e del collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le previsioni del regolamento interno.

Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. I componenti del comitato di gestione e del collegio sindacale, il direttore generale, il personale e gli eventuali collaboratori dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Il segreto non è opponibile alla Banca d'Italia.

Art. 18 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è destinato alla copertura delle spese di tutte le attività dell'Organismo ed è costituito da:

- a) gli apporti versati al momento della costituzione dell'Organismo;
- b) le quote versate all'atto dell'adesione dagli associati;
- c) le eccedenze attive della gestione;
- d) i contributi e le altre somme versate dai soggetti indicati dall'art. 20, commi 1, 1-*bis* e *ter*, del decreto;
- e) le liberalità di terzi.

2. La liquidità dell'Organismo deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati.

3. I prelevamenti e i pagamenti possono essere effettuati dal presidente con firma singola o da altri soggetti nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal comitato di gestione.

Art. 19 - BILANCIO CONSUNTIVO E RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

2. Entro il 30 aprile successivo a quello di chiusura dell'esercizio l'assemblea approva il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario della gestione presentati dal comitato di gestione, corredati dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del collegio sindacale.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

1. Gli organi di gestione e controllo dell'Organismo possono essere sciolti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, nei casi previsti dalla legge.
2. Il Ministro decide con decreto le modalità di devoluzione del patrimonio.

Art. 21 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra un associato e l'Organismo, ovvero fra associati inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi dell'Organismo saranno deferite a un collegio di tre arbitri, che giudicherà inappellabilmente secondo diritto e in via irrituale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabile una sola volta per 30 (trenta) giorni in caso di particolare complessità degli accertamenti istruttori da realizzare.
2. Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna parte e il terzo dai primi due arbitri designati.
3. Qualora entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra, per lettera raccomandata A/R contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura arbitrale e la designazione del proprio arbitro, l'altra parte non procedesse con le stesse modalità alla designazione del proprio arbitro o qualora, entro 20 giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, su istanza di una qualsiasi delle parti interessate il Presidente del Tribunale di Roma procederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti.

Art. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme di legge.

F.to ANTONIO CATRICALA'

GUIDO BOLOGNESI Notaio